

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

l'**Università Politecnica delle Marche** - Cod. Fiscale n. 00382520427, di seguito denominata Università, nella persona del proprio legale rappresentante, il Rettore Prof. Enrico Quagliarini, nato a Senigallia il 13/11/1972, e domiciliato per la carica in piazza Roma n. 22, 60121 Ancona, pec protocollo@pec.univpm.it, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. del

e

la **S.I.F. Srl – SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO** (Società di intera proprietà di Confindustria Fermo) con sede legale in Via Respighi n. 2, Fermo, Cod. Fisc. e P.IVA, pec sifsr1@pec.it, in atto rappresentata dal Presidente Dott. Giuseppe Tosi nato a Montegiorgio (FM) il 10/11/1962 e residente per la carica presso la S.I.F. Srl in Via Respighi n. 2, a Fermo di seguito indicate collettivamente anche come le Parti.

PREMESSO CHE

- la S.I.F. Srl - SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO intende condividere la necessità di progettare e mettere in atto specifiche politiche formative che introducano gradualmente, nel mercato della formazione, opportunità rivolte sia alle imprese, sia ai soggetti che si apprestano ad inserirsi nel mondo del lavoro, in primo luogo neodiplomati e neolaureati e che consenta l'introduzione di nuova occupazione altamente qualificata e/o la riqualificazione delle risorse umane;
- la S.I.F. Srl - SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO intende attivare collaborazioni culturali, scientifiche e tecnologiche con i settori produttivi operanti nel territorio locale, che abbiano competenze nelle aree culturali presenti presso l'Università, anche al fine di favorire l'inserimento dei laureati nel tessuto produttivo provinciale, regionale, nazionale ed europeo;
- l'Università Politecnica delle Marche costituisce il punto di riferimento per il territorio della Regione Marche per quanto concerne la

formazione, la ricerca e l'innovazione tecnologica;

- considerato che tra le Parti è tuttora vigente il protocollo di intesa in scadenza il 23/05/2026 con i medesimi contenuti;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Art. 2 - Finalità

La S.I.F. Srl - SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO e l'Università Politecnica delle Marche intendono rinnovare il Protocollo d'Intesa vigente per continuare a sviluppare sinergie strategiche nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ateneo, così come di seguito precisato.

Art. 3 - Impegni delle parti

UNIVPM e la S.I.F. Srl - SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO si impegnano a rendere disponibile e a condividere reciprocamente, alle condizioni e con le modalità di volta in volta definite attraverso appositi accordi tra le parti, il proprio patrimonio di conoscenze e competenze necessarie per la realizzazione del progetto di cui al precedente articolo, mediante:

1. le Parti si impegnano a promuovere rapporti di collaborazione da porre in essere nella Provincia di Fermo finalizzati alla promozione ed allo sviluppo di attività formative, di ricerca e di consulenza, in particolare nell'ambito delle aziende metalmeccaniche e del comparto moda;
2. nell'ambito delle finalità di collaborazione di cui al punto 1 le Parti concordano di dare priorità alle seguenti tematiche ed aree di intervento:
 - a) definizione dei settori di rilevante interesse strategico;
 - b) promozione di attività formative integrate Università - Aziende;
 - c) promozione di Progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico.
3. relativamente alle attività formative principali, particolare cura va riservata alla progettazione di percorsi formativi universitari adeguati alle esigenze delle aziende, all'integrazione tra formazione professionale e

formazione universitaria, all'integrazione dei corsi universitari con competenze aziendali.

Le attività di orientamento e stage rivolti a laureandi e neolaureati sono ritenute essenziali per la realizzazione degli obiettivi sopracitati.

Art. 4 - Referenti

Per le finalità stabilite nell'art. 2 ciascuna parte individua uno o più referenti che avranno il compito di individuare tutte le iniziative necessarie per il pieno raggiungimento delle finalità previste dal presente Protocollo e degli obiettivi del singolo progetto e potranno essere affiancati da esperti, nei diversi settori:

- per UNIVPM: Prof. Michele Germani;
- per S.I.F. Srl: dott. Giuseppe Tosi

I referenti per l'attuazione del presente protocollo individueranno di volta in volta i rispettivi referenti responsabili per ogni specifico progetto di interesse comune.

Art. 5 - Oneri

La collaborazione al presente Protocollo d'intesa non comporta alcun onere finanziario diretto a carico di UNIVPM e S.I.F. Srl - SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO.

Ogni iniziativa da realizzarsi in attuazione del presente Protocollo sarà disciplinata da una specifica convenzione che dovrà definire espressamente gli impegni reciproci, le eventuali risorse necessarie e le forme di reperimento delle stesse.

Art. 6 - Risultati

Ogni diritto di eventuale sfruttamento dei risultati ottenuti dalle attività realizzate nell'ambito del presente Protocollo sarà oggetto di specifico accordo.

Art. 7 – Riservatezza

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esplicitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di

carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo di Intesa.

Art. 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente Protocollo di Intesa non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'UNIVPM.

Art. 9 - Durata

Il presente Protocollo di Intesa decorre dalla data di scadenza del Protocollo d'Intesa in corso di validità e avrà durata triennale.

Potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti.

L'eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte a mezzo PEC o lettera raccomandata, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Tutte le attività in corso alla data di eventuale disdetta saranno tutelate e portate a compimento.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 GDPR), le parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti della società o loro delegati) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR sono disponibili e potranno essere consultate:

- quanto all' Università Politecnica delle Marche, al link [https://www.univpm.it/Entra/Privacy/Informative sul trattamento dei dati personali/Informativa accordi stipulati con Ateneo](https://www.univpm.it/Entra/Privacy/Informative_sul_trattamento_dei_dati_personali/Informativa_accordi_stipulati_con_Ateneo) ;
- quanto a S.I.F. Srl sul sito web <https://www.confindustriafermo.it>;

Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente atto, nel caso in cui per lo svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi sia previsto il trattamento di dati personali, le parti regoleranno i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso con gli stessi accordi attuativi.

Art. 11 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo.

Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, sarà competente il foro di Ancona.

Art. 12 – Registrazione e spese

Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 co° 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L' imposta di bollo viene assolta mediante contrassegno telematico (n. 2 marche da bollo), i cui codici identificativi sono _____;
_____.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data della firma digitale

S.I.F. Srl – SVILUPPO INDUSTRIALE
DEL FERMANO

Il Presidente

Dott. Giuseppe Tosi

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Data della firma digitale

Università Politecnica
delle Marche

Il Rettore

Prof. Enrico Quagliarini

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.